



Città di Nardò

Provincia di Lecce

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 14.03.2016

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER STRUTTURE TEMPORANEE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- a) Il presente regolamento disciplina l'occupazione temporanea di suolo pubblico o gravato di servitù di pubblico passaggio, per l'installazione di strutture temporanee e arredi per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto esterne ai pubblici esercizi nel territorio comunale.
- b) Determina i criteri per l'inserimento ambientale, ed urbanistico di arredi e gazebo e, con particolare riferimento a questi ultimi, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla destinazione urbanistica, nonché le procedure per ottenere il titolo abilitativo all'installazione.
- c) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Testo unico per l'edilizia, al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione, al Piano del Colore e dell'Arredo Urbano, al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché alle norme per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- d) L'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle attività turistico/commerciali di pubblico esercizio, garantendo al contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto storico ed ai beni storico-culturali e propri del territorio costiero, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e promozione turistica.
- e) Il presente regolamento si applica anche ai dehor su spazi privati pertinenziali ad esercizi pubblici ed aperti al pubblico e che siano percettibili e visibili dagli spazi pubblici e/o che possano interferire con il normale decoro urbano, con la circolazione stradale e/o con la quiete pubblica, nel rispetto del normale esercizio della potestà sulla proprietà privata e dei diritti civili.

ART. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

1. per "arredo urbano": tutti gli elementi (ad es. sedie, pedane, tavoli, ombrelloni fioriere, lampade per riscaldamento) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici, sul suolo pubblico o privato eventualmente gravato da servitù di pubblico passaggio, al fine di creare spazi per ristoro all'aperto;
2. per "dehor/gazebi": l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287, comprese le attività turistico-ricettive alberghiere di cui alla L.R. 11/1999, L.R.02/2008, alla L.R. 27/2013, alla L.R. 42/2013 ;
3. Per "Autorizzazioni" si intendono:
 - 3.1. Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio comunale (attualmente Area funzionale 5),
 - 3.2. Permesso di Costruire rilasciato dal competente ufficio comunale (attualmente Area Funzionale 2^).
4. Per "procedimento" si intende l'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 3. secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

ART. 3 – Presentazione della domanda e rilascio dei provvedimenti finali

- 1) La domanda del permesso di costruire e la domanda di occupazione del suolo pubblico, indirizzata al Sindaco deve essere redatta utilizzando i moduli in uso presso il Comune di Nardò;
- 2) La domanda deve essere presentata presso gli uffici dell'Area Funzionale 2^ che provvederà all'istruttoria, all'acquisizione dei pareri/autorizzazioni, e al rilascio del Permesso di Costruire sempre comprensivo dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e del parere della Polizia Municipale;
- 3) la domanda deve riportare in modo chiaro le informazioni previste dal modello unificato in uso e la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico
- 4) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata dalla quale risulti l'indicazione delle quote piano-altimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici, con l'indicazione dell'area che si chiede di occupare e di quella occupata dai gazebo e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che costituiranno lo stesso;
 - stralcio del Piano Regolatore con individuazione dell'area oggetto dell'intervento;
 - documentazione fotografica a colori del luogo dove deve essere inserito l'insieme degli elementi che arrederanno lo spazio richiesto;
 - documentazione a colori dell'arredo prescelto corredata da un disegno prospettico quotato (in scala dell'arredo);
 - per le aree del centro Storico relazione che asseveri la conformità dell'opera al Piano Del Colore e Arredo Urbano
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici c/o apparecchi di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio o possa ledere i diritti di terzi relativamente a servitù, affacci, vedute, etc.;
 - assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi

adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

- 5) In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente deve allegare alla richiesta di Permesso di Costruire la documentazione necessaria per il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, che sarà richiesta a cura dell'Area Funzionale 2^,
- 6) Se l'intervento ricade nel centro Storico, come perimetrato dal Piano Regolatore, o prospetta sullo stesso, il richiedente deve allegare alla richiesta di Permesso di Costruire il parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali ovvero la documentazione necessaria per la richiesta a cura dell'Area Funzionale 2^.

ART. 4 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'area occupata da arredi e/o gazebo/dehor non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non deve creare barriera architettonica. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) non è consentito occupare il lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonale, o a traffico limitato (ZTL);
 - c) non è consentito occupare sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali sia fisse che temporanee, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
 - d) l'area occupata dal gazebo non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - e) nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse solo soluzioni prive di copertura e pedane; l'occupazione non dovrà superare la metà del portico e/o gallerie, e comunque dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno ml. 2.00. Non è consentito chiudere lateralmente le campate dei portici;
2. Ogni concessione non potrà superare di norma la superficie utile di mq. 50, se richiesta l'installazione di gazebo/dehor e mq 75, se richiesta la sola posa di arredi e ombrelloni sempre che gli spazi pubblici disponibili ed il contesto ambientale non richiedano misure di tutela più restrittive che saranno valutate caso per caso dall'Area Funzionale 2^ e dalla Polizia Municipale. In ogni caso, non potranno essere occupate aree prospicienti fabbricati di altrui proprietà senza il consenso scritto dei relativi proprietari.
3. L'installazione di dehors, antistanti o nelle immediate vicinanze e/o adiacenze degli esercizi pubblici, è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed alle attività indicate dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f.bis (esercizi commerciali) e dall'art. 7, comma 3, della L.R. 24/2013 (Attività artigianali produzione di alimenti), che dispongano di servizi igienici nel rispetto dell'allegato "A" della DGR 1077/2007 come modificata dalla successiva DGR 1225/2013.
4. Agli esercizi ed ai laboratori che siano esclusivamente artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici è consentito occupare il suolo pubblico esclusivamente mediante utilizzo di piano di appoggio ubicato nei pressi delle pareti esterne dell'esercizio stesso, o di tavoli e sedie entro una massima superficie di 10 mq. L'area deve essere destinata esclusivamente a dare ospitalità all'utenza per la sola degustazione immediata di alimenti e/o bevande prodotti dall'esercizio con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
5. Eventuali deroghe, per superfici maggiori, potranno essere concesse per casi eccezionali e per un periodo limitato previo parere favorevole della Polizia Municipale e dell'Area Funzionale 2^.

ART. 5 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. La validità del Permesso di Costruire e la relativa concessione di suolo pubblico rilasciato all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali sono stati rilasciati, fermo restando che dovranno essere acquisite le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività nell'area richiesta in concessione (autorizzazioni sanitarie, parere Vigili del Fuoco, etc.).
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto autorizzativo e di concessione in originale o copia autenticata ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
2. bis Il concessionario è tenuto ad esporre nel locale un tabellone, visibile a chiunque, recante la copia autenticata dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, la planimetria riportante la sistemazione dell'area approvata unitamente al permesso di costruire.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione pena l'immediata revoca della concessione.
4. I concessionari devono assicurare pulizia e decoro delle aree interessate e quindi:
 - a) l'area pubblica occupata e/o sede di gazebo/dehor, come da autorizzazione e permesso,
 - b) lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo e il proprio esercizio, ove distaccati,
 - c) l'ulteriore area nelle immediate vicinanze a ridosso degli spazi di cui sopra e per una larghezza di massimo 10 metri,
5. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso c/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 6 - Tipologie di arredo urbano e delle strutture di gazebo/dehor consentite

Vengono individuate tre differenti tipologie di attrezzatura dell'area richiesta in concessione:

- a) Dehor aperto: privo di qualsiasi struttura di copertura e caratterizzato dalla presenza di tavoli e sedie, fioriere, ombrelloni ed impianti tecnologici;
 - b) Dehor a copertura richiudibile: caratterizzato dalla presenza di tavoli e sedie, fioriere, ombrelloni ed impianti tecnologici con copertura retrattile a tenda e/o ad ombrelloni richiudibili;
 - c) Dehor a copertura non richiudibile: caratterizzato dalla presenza di tavoli e sedie, fioriere, ombrelloni ed impianti tecnologici con copertura fissa, pur sempre smontabile ed amovibile, tipo gazebo zavorrato, con possibilità di chiusura dei lati entro la sola area concessa in esercizio;
- I. Tutti gli elementi costituenti il gazebo e gli arredi in genere devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili.
 1. bis L'infissione al suolo, salvo quanto previsto al successivo comma 2, potrà essere consentita solo quando non siano tecnicamente possibili altri metodi di ancoraggio e comunque con garanzia di ripristino dello stato dei luoghi mediante polizza fidejussoria il cui valore sarà stabilito prima del rilascio della concessione. Al fine di non gravare eccessivamente sull'esercente, si stabilisce che l'importo massimo della rata annuale della polizza non dovrà superare la quota di euro 125,00 (centoventicinque);
 2. Nel Centro Storico, all'interno della cinta muraria, le strutture ammesse saranno di colore chiaro e uniformi per l'intera via o piazza interessata con divieto di installazione di pedane e con divieto assoluto di ancoraggio al suolo ove presente il basolato.
 3. L'arredo urbano per l'occupazione come definito dall'art. 2, lettera a, deve essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante.

4. Gli elementi d'arredo urbano e le strutture di gazebo collocabili nelle aree all'aperto consistono in tavoli, sedie, ombrelloni, tende, sgabelli, fioriere ed altri elementi di delimitazione, nonché lampade per il riscaldamento. L'elencazione degli elementi di arredo e delle strutture di gazebo di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.
5. Eventuali chiusure laterali dovranno essere trasparenti, non dovranno interferire in alcun modo con il traffico veicolare e saranno consentite solo nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo. In ogni caso dovrà essere lasciato un lato completamente aperto e libero e lo stesso non potrà essere quello eventualmente addossato al muro dell'immobile di proprietà o ad altro paramento verticale che chiuda anche quel lato.
6. Tutti i colori e gli arredi da utilizzarsi dovranno essere scelti compatibilmente con quelli previsti dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano, con la sola possibilità di variare le tipologie di materiali al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge relativi alla sicurezza, prevenzione incendi, etc.

ART. 7 - Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture dei gazebi

Gli elementi di arredo consentiti per i dehor, i quali dovranno essere per ciascun esercizio nel loro insieme coordinati ed abbinati e, possibilmente intonati a quelli degli esercizi circostanti già presenti, sono i seguenti con le seguenti caratteristiche:

1. **TAVOLI:** Arredi mobili con struttura metallica con finitura opaca e antiriflesso nei colori grigio, nero, antracite, acciaio non cromato, alluminio, ovvero con struttura in legno, bambù, vimini. Il piano di appoggio è consentito anche in vetro. Nel centro storico, all'interno della cinta muraria, non sono ammessi i seguenti materiali: alluminio, bambù, vimini.
2. **SEDIE:** Arredi mobili con struttura metallica con finitura opaca e antiriflesso nei colori grigio, nero, antracite, acciaio non cromato, alluminio, ovvero con struttura in legno, bambù, vimini. Il piano di appoggio è consentito anche in vetro. Sono ammesse anche finiture in tessuto, anche plastificato, (sedie "registra") di colore chiaro nelle tonalità dell'avorio. Nel centro storico, all'interno della cinta muraria, non sono ammessi i seguenti materiali: alluminio, bambù, vimini.
3. **PEDANE:** sono ammesse unicamente in presenza di sconnessioni e dislivelli che compromettono la salvaguardia della pubblica incolumità e nei casi in cui siano previste per abbattere le barriere architettoniche. Dovranno sempre essere raccordate al piano di posa con scivoli di opportuna pendenza ed essere contenute all'interno dell'area concessa. Sono consentiti solo materiali lignei, con struttura in metallo nascosta. Non è consentito il fissaggio al suolo e la copertura di punti di accesso alle reti urbane (acquedotto, fognatura, etc.) o di pavimentazioni di particolare pregio artistico.
4. **OMBRELLONI:** Arredi mobili con struttura lignea ad appoggio puntuale. Sono consentite forme circolari, quadrate, rettangolari e poligonali. Il telo di copertura potrà essere plastificato ma dovrà essere di colore chiaro nelle tonalità dell'avorio, non lucido, antiriflessione e senza reclami pubblicitari ad eccezione di quella dell'esercizio titolare della concessione. Qualsiasi punto della copertura dovrà trovarsi a minimo 220 cm dal suolo o dalla pedana. Non sono ammessi ancoraggi al suolo. Non sono ammessi ombrelloni compositi e/o a struttura multipla e gli stessi dovranno essere chiusi nelle ore di inattività.
5. **TENDE:** Arredi mobili con struttura lignea e/o metallica fissate a muro con eventuali appoggi puntuali su montanti verticali e copertura scorrevole su telaio. Le forme consentite sono quelle riconducibili all'arredo urbano previsto nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano e devono essere tali da inserirsi in maniera congrua ed intonata al contesto circostante di cui non si dovrà alterare la percezione. Il telo di copertura potrà essere plastificato ma dovrà essere di colore chiaro nelle tonalità dell'avorio, non lucido, antiriflessione e senza reclami pubblicitari ad eccezione di quella dell'esercizio titolare della concessione. Qualsiasi punto della copertura dovrà trovarsi a minimo 220 cm dal suolo o dalla pedana. Non sono ammessi ancoraggi al suolo.
6. **GAZEBO:** Arredi mobili con struttura lignea e/o metallica con appoggi puntuali ed indipendenti su montanti verticali e copertura fissa e/o scorrevole su telaio. Le forme consentite sono quelle riconducibili all'arredo urbano previsto nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano e devono essere tali da inserirsi in maniera congrua ed intonata al contesto circostante di cui non si dovrà alterare la percezione. Il telo di copertura potrà essere plastificato ma dovrà essere di colore chiaro nelle

tonalità dell'avorio, non lucido, antiriflessione e senza reclami pubblicitari ad eccezione di quella dell'esercizio titolare della concessione. Qualsiasi punto della copertura dovrà trovarsi a minimo 220 cm dal suolo o dalla pedana. Sono ammessi ancoraggi al suolo.

7. **CHIUSURE VERTICALI:** Nei casi in cui è consentita la chiusura laterale delle strutture, il telo verticale potrà essere plastificato ma dovrà essere trasparente, non lucido, antiriflessione e senza reclami pubblicitari ad eccezione di quella dell'esercizio titolare della concessione. Non sono ammessi ancoraggi al suolo.
8. **IMPIANTI TECNOLOGICI:** Arredi mobili con funzionalità tecnologiche tipo illuminazione, riscaldamento, raccolta rifiuti, etc. Integrano le strutture descritte nei punti precedenti e dovranno essere inseriti in maniera coordinata ed abbinata alle stesse. Dovranno essere rispettate tutte le norme relative agli impianti, nonché quelle relative alla prevenzione dall'inquinamento acustico e luminoso. Non sono consentite illuminazioni artificiali in contrasto con il Codice della Strada, soprattutto in corrispondenza di incroci semaforizzati.

ART. 8 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e dei gazebo

1. Tutte le componenti degli elementi di arredo e di quelli costitutivi dei gazebo devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico - estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 9 - Procedimento amministrativo per l'ottenimento della concessione

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico con arredo urbano e strutture di gazebo di cui al presente Regolamento sono soggette al seguente procedimento amministrativo:
 - a) L'istanza per il rilascio del Permesso di Costruire sarà indirizzata all'Area Funzionale 2^a mediante protocollo generale del Comune di Nardò e sarà corredata di tutta la documentazione necessaria;
 - b) L'Area Funzionale 2^a, previa verifica di conformità al D.P.R. 380/01, al presente Regolamento ed alla normativa di settore provvederà ad inoltrare gli elaborati tecnici necessari ai vari enti per l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni/nulla-osta necessari (ASL, Soprintendenze, Vigili del Fuoco, etc.);
 - c) Gli elaborati tecnici saranno comunque inviati a:
 - a. Area Funzionale 5^a per la determinazione del canone di concessione dell'area da occupare e, previa verifica dell'avvenuto versamento, per il rilascio dell'Autorizzazione all'occupazione propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire;
 - b. Polizia Municipale per la verifica del rispetto del Codice della Strada e della Pubblica Sicurezza, il parere dovrà essere reso entro il termine perentorio di 30 giorni valendo altrimenti il principio del silenzio/assenso;
 - d) Acquisiti tutti i pareri necessari e la necessaria Autorizzazione all'occupazione da parte dell'Area 5^a, si provvederà al rilascio del Permesso di Costruire.

ART 10 - Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico

- 1.bis Il Permesso di Costruire, nel rispetto dei tempi di inizio e fine lavori stabiliti dal D.P.R. 380/2001, ha validità fintanto che non verranno modificate le caratteristiche dei manufatti autorizzati;
- 1.ter L'Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Area Funzionale 5^a potrà durare al massimo fino al 31 Dicembre del terzo anno a partire dalla data di rilascio della stessa. Entro 90 giorni dalla scadenza, che dovrà comunque essere indicata nell'Autorizzazione, il titolare della stessa o il subentrante potrà richiederne il rinnovo. L'eventuale rinnovo dovrà comunque essere formalizzato con il rilascio di una nuova Autorizzazione previa verifica del versamento del canone concessorio rideterminato. Viene fatto salvo il Permesso di Costruire originario in tutti i casi in cui non si apportino modifiche agli arredi e/o alle strutture già autorizzate.
2. In caso di manifestazioni pubbliche gli elementi di arredo e le strutture di gazebo dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.

ART. 11 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per spazi all'aperto può essere revocata con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento volto ad approvare i progetti preliminari, definitivi e/o esecutivi interessanti la stessa area è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8 della L. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli per i quali possa derivare un pregiudizio, anche se diversi dai suoi diretti destinatari. Approvati i progetti esecutivi, il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione.
2. La concessione può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 4.

ART. 12 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio, dal Codice della Strada, dal Codice Penale e dal Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Le occupazioni abusive saranno tempestivamente rimosse.

ART. 13 - Applicazione del canone e tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il canone è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
2. Le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1) seguono quanto è previsto, dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 14 - Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva dei canone

1. Il pagamento totale o della prima annualità del canone è condizione necessaria per il rilascio della concessione.
2. E' ammessa la rateizzazione secondo le modalità stabilite dal locale regolamento per le entrate.
3. La riscossione coattiva delle sanzioni tributarie avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali.

ART. 15 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine, nonché degli uffici comunali preposti.
2. Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza del Comando di Polizia Municipale e dell'ufficio amministrativo comunale che rilascia l'Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 16 - Sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento del canone è dovuta, per i plateatici di cui all'art. 1), una sanzione pari al 100% della quota relativa ai giorni di ritardato pagamento.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente saranno contestate ed irrogate dall'Area Funzionale 5^a anche su accertamento del Comando di Polizia Municipale.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione, aggravato dalla reiterazione oltre l'anno, comporterà la revoca della concessione e l'immediata rimozione di ogni elemento insistente sull'area a cura dell'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.
4. Per mancato rispetto del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro.
5. Le strutture realizzate in assenza del Permesso di Costruire o in difformità dallo stesso saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
6. Per la mancata esposizione del tabellone di cui all'art. 5 comma 2.bis si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100,00 euro.

ART. 17 - Norme transitorie

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di concessioni di suolo pubblico dovranno adeguarsi alla nuova normativa.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
- 2-bis La Delibera di Consiglio Comunale recante l'approvazione del Regolamento rimarrà affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni dalla data di pubblicazione. Nello stesso periodo chiunque potrà presentare osservazioni, proposte di modifica e/o suggerimenti da indirizzarsi all'Area Funzionale 2^a del Comune di Nardò. La stessa Area Funzionale 2^a valuterà i contributi pervenuti e potrà eventualmente avanzare nuova richiesta di modifica al regolamento in accoglimento degli stessi.
3. Sono fatte salve dal rispetto del Regolamento tutte le istanze di richiesta concessione del suolo pubblico presentate prima dell'entrata in vigore dello stesso restando ben inteso che qualora le stesse dovessero formalizzarsi saranno comunque soggette a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 18 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.



Città di Nardò

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 14/03/2016

OGGETTO: Mozione Prot. n. 0045771 del 13/11/2015 presentata dal Consigliere comunale Paolo Maccagnano. Revisione del Regolamento Comunale `OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER STRUTTURE TEMPORANEE PRIVATE`.

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di MARZO alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	RISI MARCELLO	Si		14	GABALLO GIANNI G.		Si
2	BIANCO MIRELLA		Si	15	PARISI DANIELE	Si	
3	PRESTA ALESSANDRO		Si	16	CAVALLO ANTONIO	Si	
4	DELL'ANGELO CUSTODE CESARE	Si		17	MELLONE GIUSEPPE	Si	
5	LOSAVIO PIETRO PAOLO		Si	18	MACCAGNANO PAOLO	Si	
6	CALABRESE SALVATORE	Si		19	MY TOMMASO R.		Si
7	ORLANDO SERGIO	Si		20	VAGLIO SERGIO		Si
8	ANTONAZZO SALVATORE		Si	21	DE TRANE MARIELLA	Si	
9	PERSONE' FRANCESCO PAOLO	Si		22	FRASSANITO ANDREA	Si	
10	PRETE LUIGI CARMINE	Si		23	MUCI MICHELE	Si	
11	PICCIONE DANIELE		Si	24	BOLLINO Giuseppe	Si	
12	LUCI ROCCO ANTONIO		Si	25	BRUNO MARIA ROSARIA		Si
13	CAPOTI ORONZO		Si				

Totale presenti 14

Totale assenti 11

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sergio ORLANDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio .

Partecipa il Vice Segretario Generale ANNA MARIA DE BENEDITTIS.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Risultano assenti i consiglieri: Presta, Losavio, Antonazzo, Luci, Capoti, Gaballo, Bruno – Presenti **18**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti gli interventi dei Consiglieri Paolo Maccagno e Daniele Piccione , così come riportati nell'allegato resoconto stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Sentito il Presidente il quale pone ai voti la proposta di delibera sottoriportata, così come esaminata dalla commissione consiliare nella seduta 07/03/2016 e meglio specificata nell'allegato resoconto stenotipistico;
«»»»»»
- Vista la Deliberazione del C.C. n. 70 del 01/09/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 corredato della relazione revisionale e programmatica per il triennio 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015-2017;
- Vista la Deliberazione della G.M. n. 319 del 08/09/2015, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2015;
- Visto il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 per gli enti locali;
- Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio;
- Premesso che con nota prot. n. 45771 del 13/11/2015 il Consigliere comunale Paolo Maccagnano ha presentato una mozione ai sensi dell'art.21 del Regolamento di funzionamento del C.C. Per la modifica del Regolamento Comunale di "OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER STRUTTURE TEMPORANEE PRIVATE" allegata alla presente deliberazione.
- Traendo spunto dalla mozione presentata dal Consigliere Maccagnano e dalla esperienza maturata con l'applicazione del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2008, che non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente, dei cittadini e delle imprese, l'Area Funzionale 2 del Comune ha provveduto ad una rivisitazione complessiva delle disposizioni stilando l'allegata revisione del "Regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private".
- Visto il Capo II del D.Lgs. 507/1993 che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche;

- Visto l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, attribuisce agli Enti Locali la facoltà di prevedere, con apposito regolamento adottato a norma dell'art. 52 dello stesso decreto, che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;
- Considerato che il regolamento è informato ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni;
- Considerato che il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2008, non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente, dei cittadini e delle imprese;
- Appurata dunque la necessità di modificare il "Regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2008 e di ritenere idonea la revisione dello stesso allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 03/02/2016, del 17/02/2016 e del 25/02/2016 in base alle quali è stata modificata in talune parti la proposta di regolamento, come da allegato regolamento comprensivo delle modifiche, e della delibera nel testo che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Considerato che nella seduta del 29/02/2016 il Consiglio Comunale non ha potuto deliberare circa l'approvazione del Regolamento per assenza del numero legale e che nella stessa seduta il Consigliere Losavio Pietro Paolo ha presentato alcuni emendamenti rispetto ai quali si è deciso di convocare un'ulteriore seduta della competente Commissione Consiliare;
- Considerato che la nuova proposta di deliberazione, il Regolamento e gli emendamenti presentati dal Consigliere Losavio Pietro Paolo sono stati esaminati dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 07/03/2016;
- Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri resi, per quanto di competenza, dal Dirigente dell'Area 2[^] e dell'Area 5[^] in

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

...OMISSIS...

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI	18
VOTANTI	18
FAVOREVOLI	18

D E L I B E R A

1. Di dare atto che a seguito della presentazione della mozione del Consigliere comunale Paolo Maccagnano ai sensi dell'art.21 del Regolamento di funzionamento del C.C. con nota prot. n. 45771 del 13/11/2015 per la modifica del Regolamento Comunale di "OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER STRUTTURE TEMPORANEE PRIVATE" è stata redatta la nuova versione del "Regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private" nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e qui richiamato integralmente per brevità di esposizione e che lo stesso è conforme agli indirizzi di questo Consiglio Comunale;
2. di approvare la modifica al "Regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private" nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante;
3. di dare atto che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di concessioni di suolo pubblico dovranno adeguarsi alla nuova normativa;
4. di dare atto che il Regolamento allegato alla presente Deliberazione di Consiglio Comunale entra in vigore una volta divenuto esecutivo l'atto deliberativo dello stesso;
5. di dare atto che nel primo periodo dall'entrata in vigore del Regolamento sono da osservarsi le norme transitorie stabilite nello stesso;
6. che nel periodo di pubblicazione della presente Delibera di Consiglio Comunale all'Albo Pretorio per 30 giorni dalla data di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni, proposte di modifica e/o suggerimenti da indirizzarsi all'Area Funzionale 2^ del Comune di Nardò. La stessa Area Funzionale 2^ valuterà i contributi pervenuti e potrà eventualmente avanzare nuova richiesta di modifica al regolamento in accoglimento degli stessi.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE
BENEDITTIS

Presidente del Consiglio
F.to Sergio ORLANDO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò
11/03/2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to ING. PIERO FORMOSO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 14/03/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE BENEDITTIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 591

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 24/03/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 24/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI NARDO'
VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 14 MARZO 2016

Oggetto: Settimo Punto all'OdG: *“Mozione prot. n. 0045771 del 13/11/2015 presentata dal Consigliere Comunale Paolo Maccagnano: Revisione del Regolamento Comunale -Occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private”*

PRESIDENTE: Passiamo al **Settimo Punto all'OdG:** *“Mozione prot. n. 0045771 del 13/11/2015 presentata dal Consigliere Comunale Paolo Maccagnano: Revisione del Regolamento Comunale - Occupazione di aree pubbliche per strutture temporanee private”*.

Prego, Consigliere Maccagnano.

CONSIGLIERE MACCAGNANO: E' stata portata all'ultima Commissione - sette volte come dice il Presidente - e l'ultima volta è stata votata all'unanimità.

PRESIDENTE: Va bene, se non si sono interventi, possiamo metterla ai voti.

CONSIGLIERE PICCIONE: Scusi Presidente, erano stati presentati degli emendamenti da parte del Consigliere Losavio, i quali emendamenti sono stati votati in Commissione con il parere contrario dell'Ufficio della Commissione, quindi non lo so se dobbiamo rivotare gli emendamenti, oppure direttamente...

PRESIDENTE: No, penso che la delibera non... La delibera è completa così com'è stata approvata nella Commissione, quindi degli emendamenti non c'è...

CONSIGLIERE CAVALLO: Bisogna fare chiarezza perché c'era qualcosa che praticamente poi la Commissione aveva...

PRESIDENTE: Scusate un attimo: “Considerato che la nuova proposta di deliberazione, il regolamento e gli emendamenti, presentati dal Consigliere Losavio Pietro Paolo, sono stati esaminati della competente Commissione Consiliare nella seduta del 7 marzo 2016” quindi sono stati esaminati, quindi poi la delibera è stata formata senza la..., cioè così com'è stata in Commissione.

CONSIGLIERE MACCAGNANO: Manca peraltro il proponente.

PRESIDENTE: Manca peraltro il proponente, quindi possiamo, se non ci sono altri interventi possiamo votare la delibera nella sua interezza. Prego, Consiglieri.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Votanti 18: favorevoli 18. La delibera è approvata.